

Comunità Montana Valtellina di Tirano

UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TIRANO Comuni di Aprica; Bianzone; Grosio; Grosotto ; Mazzo di Valtellina; Lovero; Sernio; Teglio; Tirano; Tovo San Agata; Villa di Tirano; Vervio

MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AD INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ OSPITI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI.

Approvate dalla Assemblea dei Sindaci del 15-06-2020
e dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano del 23-06-2020 n77


ART. 1 - OGGETTO Le presenti -modalità disciplinano gli interventi di natura economica che l'Ambito territoriale di Tirano tramite l'Ufficio di Piano (di seguito denominato UDP) attua ai sensi della normativa vigente, in merito alla compartecipazione economica relativa al pagamento della retta di frequenza di soggetti in situazione di disabilità, ospiti di strutture socio-sanitarie e sociali, residenziali e semiresidenziali, accreditate e convenzionate con l'UDP.

ART. 2 - DESTINATARI Possono beneficiare degli interventi economici da parte dell'UDP, per i servizi di cui alle presenti modalità, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti;

- a) residenza in uno dei Comuni aderenti al Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Tirano;
- b) avere ottenuto una certificazione di disabilità;
- c) aver ottenuto una valutazione multidimensionale positiva di appropriatezza dell'inserimento a conclusione dell'iter del procedimento di accesso condiviso tra gestori- operatori sociali del Servizio sociale, qualora non sia possibile acquisire informazioni di natura sanitaria o le medesime risultino carenti o datate, il medesimo servizio indirizza la famiglia all'ASST per un inquadramento sanitario;
- d) scelta di una struttura sociale residenziale o semiresidenziale per disabili accreditata e regolarmente funzionante.

ART. 3 - SERVIZI E CONVENZIONAMENTO Possono essere convenzionati con l'UDP, in funzione del fabbisogno rilevato e della programmazione territoriale, i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali-educativi, residenziali o semiresidenziali, per disabili che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti minimi:

- a) regolarmente funzionante e con autorizzazione al funzionamento da parte dell'Ente competente, quando e se prevista, come da normativa vigente;
- b) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e posizione regolare circa la normativa antimafia (all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159);
- c) se servizi socio-sanitari, devono avere l'accreditamento da parte di Regione Lombardia ed esistenza di contratto con l'Agenzia di Tutela alla salute ATS territorialmente competente, per l'erogazione della quota sanitaria;
- d) se servizi socio-assistenziali-educativi corrispondenti ad Unità d'offerta riconosciute dalla Regione Lombardia in base alla normativa vigente, accreditamento da parte dell'Ufficio di Piano competente;
- e) se servizi socio-assistenziali non corrispondenti ad Unità d'offerta riconosciute dalla Regione Lombardia in base alla normativa vigente, avvio delle procedure di sperimentazione come previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b), L.R. 3/2001;
- f) adozione e pubblicazione della carta dei servizi;
- g) accettazione delle presenti modalità;
- h) Le strutture sociali e socio sanitarie presso cui sono inseriti gli ospiti interessati dalle presenti modalità e residenti nell'Ambito di Tirano devono presentare annualmente all'Ufficio di piano la carta servizi e comunicare all'UdP entro il 30 novembre di ogni anno la retta di frequenza, comprendente qualsiasi onere per eventuali trasporti che dovessero necessitare i fruitori del servizio, che rimane vincolata fino al 31 dicembre dell'anno successivo;
- i) impegno ad accogliere in via prioritaria, fra i soggetti richiedenti il servizio, i richiedenti che presentano una maggiore fragilità sociale secondo quanto certificato dall'UDP.
- l) impegno a comunicare il venir meno di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra, riferiti alla propria tipologia di servizio, comporterà la perdita del convenzionamento con l'UDP.



ART. 4 – PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTE

4.1 Generalità

La retta di frequenza dei servizi residenziali e semiresidenziali per disabili è composta da una quota sanitaria (solo nel caso di servizi socio-sanitari accreditati), completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e da una quota sociale ripartita tra l'ospite, che presenta i requisiti e presenta domanda di integrazione retta all'Ambito di residenza, e l'UDP.

L'importo della quota a carico dell'UDP e della quota di partecipazione a carico dei soggetti frequentanti i servizi è individualizzato, in quanto calcolato in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito definito ISEE), e ciascuna di esse è versata direttamente alla struttura che eroga il servizio per i giorni di apertura e/o inserimento nella struttura frequentata che fattura separatamente l'importo di competenza all'UDP e quello a carico dell'ospite.

Gli importi a carico dell'UDP e del soggetto frequentante sono definiti annualmente in funzione della capacità economica del soggetto stesso e dell'ammontare della retta applicata dalla struttura.

Il sistema tariffario prevede il rispetto dei seguenti principi adottati a livello provinciale da tutti gli Uffici di Piano per assicurare omogeneità di trattamento e ridurre le disparità presenti a livello territoriale:

- rette agevolate e compartecipazione dell'utente in base all'ISEE come previsto dal Dpcm159/2013 e s.m.i;
- accesso garantito indipendentemente dalla capacità economica definita in base all'ISEE;
- rette comprensive di tutti i costi, compresi quelli di vitto e trasporto;
- calcolo della retta in base al principio della progressione lineare;
- per i servizi residenziali compartecipazione minima dell'utente al costo del servizio pari all'85% delle entrate della persona disabile che accede al servizio;
- per i servizi semi-residenziali compartecipazione minima dell'utente al costo del servizio pari al 40% delle entrate della persona disabile che accede al servizio (ridotto in caso di strutture socioassistenziali);
- compartecipazione massima variabile in funzione della quota sociale applicata dalla struttura.

L'Assemblea dei Sindaci, nel rispetto dei principi sopra indicati, annualmente approva le quote minime e massime per ciascun servizio.

4.2 Ammissione all'intervento di integrazione retta


Presentazione ed accoglimento della domanda per integrazione retta

L'integrazione della retta di frequenza da parte dell'Ufficio di Piano è disposta nei limiti dell'importo programmato e garantito dagli stanziamenti di bilancio, approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, a seguito della presentazione da parte del soggetto in possesso dei requisiti (indicati all'Art.2) che intende beneficiare dell'integrazione retta, o di altro soggetto legittimato, del suo tutore o del suo amministratore di sostegno della seguente documentazione:

1. domanda di assegnazione del voucher di frequenza per strutture sociali/buono servizio per strutture socio sanitarie redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio di Piano dell'ambito di residenza;
2. attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria specifico per il tipo di struttura residenziale o semiresidenziale, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., e nel caso l'ospite sia un minore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
3. verbale della commissione sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità/certificato di disabilità;
4. nel caso a presentare domanda sia il tutore o un amministratore di sostegno il provvedimento di nomina del Tribunale;
5. autorizzazione del beneficiario al pagamento diretto alla struttura dell'importo a carico dell'UDP se del caso;

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta per il soggetto utilizzatore del servizio il pagamento dell'intera quota sociale prevista per la frequenza del servizio stesso.

In fase d'inserimento la documentazione sopra indicata deve pervenire anticipatamente rispetto alla data d'inserimento presso la struttura.



L'accoglimento della domanda viene comunicato formalmente al beneficiario ed alla struttura scelta a seguito di verifica dei requisiti e **in base alle disponibilità di bilancio**; dando priorità a soggetti in condizione di maggior fragilità sociale.

L'Ufficio di Piano comunica per iscritto al soggetto richiedente e all'Ente gestore del Servizio l'ammissibilità al contributo e il suo ammontare.

Detta comunicazione avverrà a seguito degli adempimenti amministrativi entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa degli allegati fatto salvo eventuale estensione dei tempi per verifiche ed integrazioni della documentazione, per le valutazioni da parte dei servizi coinvolti.

Il pagamento della quota a carico dell'UDP, se viene accolta la domanda, decorre dalla data di richiesta di compartecipazione o dalla data di inizio frequenza del servizio, se successiva alla richiesta.

Secondo le regole regionali di remunerazione per i servizi residenziali e semi-residenziali deve essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione.

L'attestazione Isee ha la durata prevista dal D.P.CM. 5 dicembre 2013, n. 159 e smi.

Annualmente entro il 31 gennaio, o in deroga in altra data comunicata dall' U.D.P al beneficiario, l'ospite inserito in strutture sociali residenziali e semiresidenziali deve presentare domanda di integrazione retta allegando l'attestazione Isee aggiornata mentre i documenti allegati n. 3 e n. 4 solo nel caso siano intervenuti dei cambiamenti se già consegnati all'UDP.

L'importo massimo a carico dell'UDP non potrà superare quanto definito annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, fatto salvo il caso in cui la struttura scelta offra servizi non presenti sul territorio provinciale.

4.3 Criteri di determinazione della retta a carico degli ospiti e della quota a carico dell'UDP

L'entità dell'intervento economico dell'UDP alla spesa di frequenza di un servizio residenziale o semiresidenziale per disabili è determinata in relazione ai criteri di seguito indicati per ogni tipologia di servizio

L'importo della quota a carico degli ospiti, per le strutture elencate, è definito annualmente in funzione della capacità economica del soggetto stesso sulla base dell'ISEE e dell'ammontare della quota sociale di frequenza della struttura, avendo come riferimenti i valori indicati nell'Allegato 1.

Gli ospiti dei servizi, valutati positivamente come definito all'Art. 2, comma b, beneficiari di buoni servizio/voucher frequenza, nel rispetto delle normative vigenti e come previsto dal DPCM 14 febbraio 2001, partecipano al pagamento della quota socio-assistenziale, così come stabilito dalle presenti modalità all'Art. 4.3.

La compartecipazione economica degli ospiti delle strutture in oggetto viene definita sulla base dei criteri di definizione del sistema tariffario condivisi dagli ambiti a livello provinciale ed approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito di Tirano.

In tabella sono indicate le modalità di calcolo dell'ammontare della quota giornaliera minima e massima a carico dell'ospite delle strutture residenziali e semiresidenziali applicate nell' Ambito di Tirano, calcolate in base ai criteri di definizione del sistema tariffario condivisi dagli ambiti a livello provinciale.

La quota minima è fissata in base a un ISEE pari a 0,00;

la quota massima dipende dalla soglia massima prevista per il tipo di servizio,

per valori intermedi dell' ISEE l'importo della quota a carico dell'ospite viene calcolata con il metodo della progressione lineare (quota minima+ un valore aggiuntivo X,XX calcolato in base all' ISEE presentato dal soggetto).

Metodo progressione lineare calcolo interpolazione lineare

$$=(isee\ persona -isee\ min) \times (quota\ massima-quota\ minima) / (isee\ max-isee\ min)$$

Unità di offerta sociosanitarie Le presenti modalità si applicano solo alla frequenza di strutture socio-sanitarie accreditate come previsto dalla D.G.R. 13 giugno 2008 n. 7438, avente ad oggetto "Determinazione



Comunità Montana Valtellina di Tirano

in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 3/2008". Le strutture socio-sanitarie presso cui sono inseriti ospiti interessati dalle presenti modalità sono tenute al rispetto delle stesse e di tutte le condizioni in esso previste.

- per servizio *Residenza Sanitaria Disabili* – R.S.D. si intende: una tipologia di un'unità d'offerta sociosanitaria che consiste nell'inserimento in strutture protette a carattere residenziale di persone con disabilità che necessitano di un supporto appropriato e di un elevato grado di assistenza socio-sanitaria, opera secondo quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 8 e dalle deliberazioni Giunta Regione Lombardia n. 7 aprile 2003 n. VII/12620 avente per oggetto "Definizione nuova unità di offerta Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità (RSD)";

- per servizio *Centro Diurno Disabili* – C.C.D. si intende: una tipologia di un'unità d'offerta sociosanitaria consiste nell'inserimento in strutture protette a carattere semiresidenziale diurno di persone con disabilità che necessitano di un supporto appropriato al grado di assistenza socio-sanitaria opera secondo quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 8 e dalle deliberazioni Giunta Regione Lombardia n. 23 Luglio 2004 n. VII/18334 avente per oggetto "Definizione nuova unità di offerta Centro Diurno Disabili requisiti per l'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento";

- per servizio - *Comunità alloggio socio-sanitaria* per persone con disabilità (CSS) si intende: una tipologia di un'unità d'offerta sociosanitaria che consiste nell'inserimento in strutture protette a carattere residenziale di persone con disabilità che necessitano di un supporto appropriato e di assistenza socio-sanitaria; opera secondo quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 8 e dalla deliberazioni Giunta Regione Lombardia 23 luglio 2004, n. 18333 avente per oggetto "Definizione della nuova unità di offerta Comunità Alloggio Socio sanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l'accREDITAMENTO";

Residenza Sanitaria assistenziale per persone con Disabilità (RSD)

SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	Nessuna compartecipazione

Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD)

SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'40% delle entrate minime dei disabili	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 18.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	
Uguale e Oltre 18.000,00	massimo 50% della quota sociale applicata dal servizio	

*in caso di frequenza part time la quota a carico dell'ospite viene rapportata in % in base alla % sulla quota struttura sociale che è effettivamente applicata

Comunità socio –sanitaria (CSS)

SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima pari alla quota massima calcolata per l'RSD più un 30%	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	Nessuna compartecipazione



Unità di offerta socioassistenziali

Le presenti modalità si applicano solo alla frequenza di strutture sociali per persone disabili accreditate della tipologia indicata dalla D.G.R. n. 7/20763 del 16 febbraio 2005, ricomprese nella D.G.R. Lombardia n. 7437 del 13.06.2008 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r 3/2008” e indicate nella delibera di Giunta Esecutiva n. 6 del 18.01.2010 e n. 117 del 19.06.2019 della Comunità Montana di Tirano:

-per *Centro Socio Educativo* si intende: “un servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio animativi, sono finalizzati all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale, propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro” La capacità ricettiva fino a 30 posti.

-per *Comunità di Accoglienza Residenziale* si intende: “una struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra le fragilità riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. La capacità ricettiva fino a 10 posti”.

Le strutture sociali presso cui sono inseriti gli ospiti interessati dalle presenti modalità sono tenute al rispetto delle stesse e di tutte le condizioni in esse previste.

Comunità di Accoglienza Residenziale (C.A.R)

SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	differenza tra la tariffa applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	Nessuna compartecipazione

Centro Socio Educativo (C.S.E.) ed altri servizi diurni per disabili

SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite* **	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	pari alla quota minima calcolata per il Centri Diurni Disabili ridotta del 10%	differenza tra la tariffa applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 18.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	
Uguale e Oltre a 18.000,00	Massimo 60% della tariffa applicata dal servizio	

*in caso di frequenza part time la quota a carico dell'ospite viene rapportata in % in base alla % sulla quota struttura sociale che è effettivamente applicata

**resta a carico dell'ospite il costo per il servizio di trasporto



4.4 Revoca e assenze

L'intervento economico a carico dell'UdP viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato, dichiarazioni mendaci.

La compartecipazione economica a carico dell'UdP, in caso di assenze, viene così definita:

a) Servizi residenziali: In caso di *assenze superiori a 50 giorni su base annua (aumentate a 90 giorni per ospiti minorenni)*, il soggetto beneficiario del servizio è tenuto, per tutti i giorni di assenza successivi, alla corresponsione della **quota sociale** giornaliera prevista annualmente per la frequenza della struttura stessa.

b) Servizi semiresidenziali:

In caso di *assenze superiori a 30 giorni su base annua*:

– il soggetto beneficiario del servizio è tenuto alla corresponsione per tutti i giorni di assenza successivi, della **quota massima** giornaliera prevista annualmente per la frequenza della struttura stessa, fino al 60^o giorno di assenza;

– l'Ufficio di Piano **non** si farà carico, della quota sanitaria (se dovuta) non riconosciuta dal FSR all'ente gestore.

Per assenze superiori a 60 giorni su base annua:

– il soggetto beneficiario del servizio è tenuto alla corresponsione, per tutti i giorni di assenza successivi, dell'intera **quota sociale**;

– l'Ufficio di Piano **non** si farà carico di alcuna integrazione.

Le assenze complessive di ciascun ospite che richiede l'integrazione retta dovranno essere comunicate mensilmente dal gestore all'Ufficio di Piano

In caso di assenze prolungate per ricovero o malattia, il beneficiario e il gestore dovranno programmare la dimissione dalla struttura.

Le stesse dovranno essere segnalate dal gestore tempestivamente al Servizio sociale e all'Assistente sociale di riferimento che dovrà valutare se queste si configurano come completamento del processo di assistenza alla persona e siano articolate con motivazioni nell'ambito del Progetto Educativo Individuale e rivalutare con beneficiario e famiglia l'intervento ed eventuali alternative, tenendo in considerazione la presenza o meno di liste d'attesa ed elaborando una proposta per il caso specifico da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci in casi di particolari bisogno.

Il Gestore è tenuto a notificare puntualmente all'UDP entro tre giorni lavorativi l'avvenuta dimissione o decesso di ospiti ed ogni altro evento relativo alle assenze o difficoltà relative alla frequenza

Eventuali difficoltà al proseguimento dell'inserimento dovranno essere comunicate al Servizio Sociale di Base dell'UDP, per consentire valutazioni o alternative d'intervento.

Sarà cura del Gestore favorire le attività di collegamento con il Servizio Sociale di Base e l'UdP, al fine di condividere e verificare il programma individualizzato a favore di ogni ospite.


Per tutti i servizi di cui sopra dalle rette il gestore provvederà, in caso di assenza dei soggetti frequentanti, a detrarre, dalla retta i costi variabili del servizio mensa e trasporto (se dovuto).

In caso di assenza entro i limiti del numero di giorni come di seguito indicato inferiore a 30 giorni per i servizi semiresidenziali e a 50 per i servizi residenziali.

-la quota minima a carico dell'utente rimane invariata essendo indipendente dalla retta della struttura mentre gli importi intermedi e la quota massima vengono ricalcolati in modo proporzionale in base alla retta effettivamente applicata a seguito delle decurtazioni applicate dal gestore;

- nel caso di assenze in cui il gestore non richieda alcun importo all'utente, non sarà riconosciuto nessun importo nemmeno dall'U.D.P.;

-le assenze vanno giustificate mediante autodichiarazione dell'utente, o familiare tutore o del suo amministratore di sostegno.



ART. 5 - VERIFICHE

L'UDP si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte svolgendo o facendo svolgere dalla autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli puntuali o a campione (ai sensi art. 11 del D.P.CM. 5 dicembre 2013, n. 159 e smi).

A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all'interessato, l'Ufficio di Piano potrà assumere informazioni presso organi ed amministrazioni competenti.

Nel caso il dichiarante si accorga d'aver commesso un errore oppure un'omissione nella compilazione della richiesta della integrazione retta o nella dichiarazione sostitutiva unica né da immediata comunicazione all'Ufficio di Piano e se necessario presenta nuovo Isee.

L'Ufficio di Piano provvede a verificare se sussistono le condizioni per concedere l'integrazione retta ed eventualmente recuperare le somme non dovute anticipate, senza segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

In caso di mancata di presentazione entro i termini della documentazione integrativa richiesta da parte del soggetto il contributo verrà revocato dall'Ufficio di Piano.

In caso di dichiarazioni non veritiere rilevate dall'Ufficio di Piano su mandato delle Amministrazioni comunali revoca e sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'autorità giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre gli interessi di legge ed eventuali spese.

In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva per il calcolo dell'ISEE e in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione integrativa richiesta il soggetto decade dal beneficio ed è quindi tenuto al pagamento della retta massima per l'intero periodo di validità della certificazione ISEE presentata, a decorrere dall'emissione fino alla scadenza del certificato presentato sulla cui dichiarazione sostitutiva è stata rilevata la dichiarazione mendace, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.

In caso di ricorso sull'importo della retta a carico dell'ospite stabilita dall'UDP, l'ospite stesso è tenuto al pagamento della retta spettante, fatto salvo eventuale conguaglio successivo, a seguito dell'esito del ricorso.

In ogni caso l'UDP non è tenuto ad effettuare pagamenti aggiuntivi.

ART. 6 – PAGAMENTI

Il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio prescelto della quota a proprio carico così come definita all'art. 4 delle presenti modalità e a seguito di presentazione di fattura da parte della struttura stessa. L'Ufficio di Piano non si assume la responsabilità nel caso di inadempienza dell'utenza.

L'UDP dispone il pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio solo della quota di propria competenza, così come definita all'Art. 4 delle presenti modalità a seguito di presentazione di fattura da parte della struttura stessa, eroga al gestore l'importo del voucher frequenza ai gestori delle strutture sociali accreditate e di buono servizio ai gestori delle strutture socio sanitarie previa autorizzazione del soggetto beneficiario;

il Gestore presenta all'UDP fattura mensile accompagnata dal rendiconto delle presenze effettive e delle assenze.

ART. 7 - DECORRENZA Le presenti norme si applicano a decorrere **dal 01-07-2020** sia a favore dei soggetti già inseriti presso le strutture, sia per gli ospiti inseriti successivamente all'entrata in vigore.

Art. 8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente saranno unicamente trattati per perseguire finalità istituzionali, nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679. Maggiori



Comunità Montana Valtellina di Tirano

informazioni saranno disponibili nell'Informativa generale, messa a disposizione presso sede Ufficio di Piano presso la Comunità Montana in via Maurizio Quadrio 11;

Il Gestore è tenuto a comunicare all'UDP il nominativo del Responsabile del trattamento dati;

SISTEMA TARIFFARIO AMBITO DI TIRANO UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE ANNO 2020

Centro Diurno Disabili – CDD (S. Michele) Quota sociale €54,00/giorno			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'40% delle entrate minime dei disabili	€16,55	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 18.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	16,55 X,XX	
Uguale e Oltre 18.000,00	massimo 50% della quota sociale applicata dal servizio	€27,00 (IN STATO REDEF C-19)	

*in caso di frequenza part time la quota a carico dell'ospite viene rapportata in % in base alla % sulla quota struttura sociale che è effettivamente applicata

Residenza Sanitaria per Disabili – RSD (S. Michele) Quota sociale €50,00/giorno			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	€ 23,22	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	23,22 X,XX	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	€ 50,00	Nessuna compartecipazione

Residenza Sanitaria per Disabili – RSD (N. Olonio Dubino) Quota sociale €53,44/giorno			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	€ 23,22	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	23,22 X,XX	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	€ 53,44	Nessuna compartecipazione

Residenza Sanitaria per Disabili – RSD (San Lorenzo Ardenno) Quota sociale €54,09/giorno			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	€ 23,22	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	23,22 X,XX	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	€ 54,09	Nessuna compartecipazione



Comunità Montana Valtellina di Tirano

Comunità Socio-Sanitaria (CSS)			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	€ 23,22	differenza tra la quota sociale applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima pari alla quota massima calcolata per l'RSD più un 30% (70,32) rif Rsd Ardenno	23,22 X,XX	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	Intera quota sociale	Nessuna compartecipazione

IMPORTO MASSIMO A CARICO DELL'UFFICIO DI PIANO

Annualmente dall'Assemblea dei Sindaci definisce l'importo massimo a carico dell'UDP

	Centro Diurno Disabili Qs-Qmin Rif Tirano	Residenza Sanitaria Disabili Qs-Qmin Rif RSD Ardenno	Centro Socio Sanitario Disabili Qmax-Qmin Rif Ardenno
importo max a carico dell'UdP	€ 37,45 (IN STATO REDEF C-19)	€ 30,87	47,10

SISTEMA TARIFFARIO AMBITO DI TIRANO UNITA' DI OFFERTA SOCIALI ANNO 2020

Comunità di Accoglienza Residenziale (Allegramente) Quota sociale €65,00/giorno			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	Quota pari all'85% delle entrate minime dei disabili	€23,22	differenza tra la tariffa applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 12.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	23,22 X,XX	
Uguale e Oltre 12.000,00	Intera quota sociale applicata dal servizio	€ 65,00	Nessuna compartecipazione

Centro Socio Educativo – CSE (Il Bruco Millepiedi)			
SOGLIA ISEE	Retta a carico dell'ospite* **	Quota a carico dell'ospite (in Euro/cent.)	Quota carico dell'UDP
Fino a 0,00	pari alla quota minima calcolata per il Centri Diurni Disabili ridotta del 10%	€ 15,00	differenza tra la tariffa applicata dal servizio e la retta a carico dell'ospite
Tra 0,01 e inferiore a 18.000,00	Interpolazione lineare tra la quota minima e la quota massima	15,00 X,XX	
Uguale e Oltre a 18.000,00	Massimo 60% della tariffa applicata dal servizio	€ 16,80	

*in caso di frequenza part time la quota a carico dell'ospite viene rapportata in % in base alla % sulla quota struttura sociale che è effettivamente applicata

**resta a carico dell'ospite il costo per il servizio di trasporto

IMPORTO MASSIMO A CARICO DELL'UFFICIO DI PIANO

Annualmente dall'Assemblea dei Sindaci definisce l'importo massimo a carico dell'UDP

	Centro Socio Educativo (C.S.E.); (rif CSE Valdisotto qs 67,00)	Comunità di Accoglienza Residenziale (C.A.R.);
importo a carico dell'UdP	€ 52,00* ((IN STATO REDEF C-19))	€ 41,78*

Tirano li 23-06-2020

ft.o Il Resp UDP Cinzia Deriu